

DIRETTIVA (UE) 2024/2853: LA NUOVA RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO NELL'ERA DIGITALE

Entro il 9 dicembre 2026 gli Stati membri UE dovranno recepire la Direttiva (UE) 2024/2853 (d'ora innanzi anche "PLD" – *Product Liability Directive*), che sostituirà la storica Direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità da prodotto difettoso.

- Nel nuovo impianto legislativo, per la prima volta "prodotto" sarà inteso esplicitamente non più solo come bene fisico ma anche come bene interconnesso o software.
- La responsabilità oggettiva del produttore, nata nell'era industriale, viene ora proiettata in quella digitale e della cybersicurezza.
- L'Italia dovrà quindi adeguare il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005, artt. 114-127), oggi ancora fondato sul recepimento della predetta Direttiva 85/374/CEE a un risalente (ma oggi ancora vigente) modello comunitario obsoleto.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e Andec prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di Andec.

1. Dalla direttiva del 1985 al Codice del Consumo

La disciplina della responsabilità per danno da prodotto difettoso nasce con la Direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, recepita in Italia con il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224.

Tale direttiva aveva introdotto per la prima volta un principio di responsabilità oggettiva del produttore, secondo il quale «*Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto*» (art. 1, Dir. 85/374/CEE). Il D.P.R. 224/1988, sulla scia della direttiva, individuava nel produttore o, in via residuale, nel fornitore o distributore, il soggetto responsabile del danno derivante dalla difettosità (artt. 3 e 4) e ciò anche in mancanza di qualsiasi colpa, con possibilità per l'interessato di escludere eccezionalmente la conseguente presunzione di responsabilità solo in pochi e determinati casi.

Inoltre, la summenzionata normativa definiva il concetto di "prodotto difettoso" (art. 5) alla luce di specifiche circostanze, tra cui il modo in cui il prodotto era presentato, l'uso ragionevolmente prevedibile e il momento della sua immissione in circolazione.

Con l'entrata in vigore del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) la disciplina della Direttiva 85/374/CEE fu semplicemente trasposta negli articoli 114-127, con abrogazione espressa del vecchio D.P.R. di recepimento n. 224/1988.

L'impianto, tuttora vigente (almeno fino all'attuazione della nuova Direttiva (UE) 2024/2853), conserva dunque

la struttura originaria pensata per un contesto industriale tradizionale, in cui il rischio era prevalentemente fisico e meccanico, non ancora legato alla dimensione digitale e immateriale che oggi caratterizza i prodotti digitali ed interconnessi.

2. L'adeguamento al mondo digitale e connesso

Il progresso tecnologico ha imposto un ampliamento del campo di applicazione della precedente normativa. Basti pensare a un *firmware* difettoso che blocchi un dispositivo medico, a un aggiornamento software che mini la sicurezza di una serratura connessa o a un sistema di guida automatica che generi una "decisione" rivelatasi dannosa per cose o persone: tutti esempi di danno da prodotto che nel vecchio impianto normativo non trovavano adeguata collocazione.

La Direttiva 85/374/CEE non contemplava software, servizi digitali o dati. Ciò si traduceva in un ventaglio di casi scarsamente o non adeguatamente disciplinati, poiché i danni

derivanti da bug informatici o vulnerabilità di rete non rientravano (almeno non esplicitamente) nel perimetro della difettosità.

La Commissione Europea, attraverso lo Staff Working Document (SWD) n. 317 del 2022, ha riconosciuto che «*la direttiva (85/374/CEE) è stata concepita molto prima della rivoluzione digitale e non è chiaro in che modo le sue disposizioni si applichino ai prodotti dell'era digitale, in particolare al software e ai prodotti che necessitano di software o servizi digitali per funzionare, quali dispositivi intelligenti e veicoli autonomi*».

Da queste ed altre considerazioni cruciali nasce la nuova Direttiva (UE) 2024/2853 (PLD).

3. Cosa cambia con la Direttiva (UE) 2024/2853 (PLD)

La Direttiva PLD del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2024 abroga la Direttiva 85/374/CEE e ridisegna i fondamenti della responsabilità per danno da prodotto difettoso.

a. Nozione di prodotto

Nella disciplina ancora vigente (art. 115 Cod. Cons., in attuazione dell'art. 2 Dir. 85/374/CEE) è "prodotto" qualsiasi bene mobile, anche se componente di altro bene mobile o immobile. Restano esclusi i beni immateriali e i software.

L'articolo 4, n. 1 della nuova PLD stabilisce invece che si intende per "prodotto" «*ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi; include l'elettricità, i file per la fabbricazione digitale, le materie prime ed il software*».

Si tratta di un'estensione rilevante rispetto al passato: rientrano ora nell'ambito di applicazione il software, i file per la fabbricazione digitale – definiti dall'art. 1, n. 2 come versioni o modelli digitali contenenti le istruzioni necessarie per produrre un bene tangibile – e i prodotti la cui

funzionalità dipende da interconnessione digitale.

Si noti che la nuova Direttiva PLD non fornisce tuttavia una definizione autonoma di "bene interconnesso", pur menzionandolo nella disposizione. Dal considerando n.17 si può dedurre, almeno per il momento, che un "bene interconnesso" sia un prodotto la cui sicurezza o funzionalità dipendono dallo scambio di dati o dall'interazione continua con altri dispositivi o servizi digitali, come avviene per i sistemi IoT¹, i veicoli connessi o i prodotti "smart home".

È escluso dall'ambito di applicazione della nuova Direttiva (UE) 2024/2853 il software libero e open source sviluppato o fornito nel corso di un'attività non commerciale (art. 2, par. 2).

b. Danno risarcibile

L'art. 9 Dir. 85/374/CEE e l'art. 123 Cod. Cons. riconoscevano come danno risarcibile la morte o le lesioni personali e il danneggiamento o la distruzione di beni diversi dal prodotto difettoso destinati a uso privato.

L'art. 6 Dir. 2024/2853 amplia il concetto di danno includendo la distruzione o la corruzione di dati utilizzati principalmente e concretamente per fini privati.

c. Prodotto difettoso

Nel sistema previgente (art. 116 Cod. Cons.; art. 6 Dir. 85/374/CEE) un prodotto era difettoso se non offriva la sicurezza che ci si poteva legittimamente attendere, tenuto conto della sua presentazione al pubblico, dell'uso prevedibile e del tempo della messa in circolazione.

L'articolo 7 della nuova Direttiva PLD richiede, in aggiunta a quanto sopra, che la difettosità sia ora valutata alla luce:

- degli effetti sul prodotto
- della sua capacità di continuare a imparare o di acquisire nuove funzionalità (si pensi ai sistemi di intelligenza artificiale);
- degli effetti ragionevolmente pre-



vedibili derivanti dall'interconnessione con altri prodotti (per esempio, i sistemi "smart home");

- dei requisiti di cybersicurezza rilevanti per il prodotto;
- dei richiami o di altri interventi in relazione alla sicurezza del prodotto (con ciò assumendo rilievo la disciplina del *GPSR - General Product Safety Regulation*);
- delle esigenze del gruppo di utenti cui il prodotto è destinato (es: minori, anziani, disabili, ecc.);
- della mancata capacità di prevenire danni, laddove tale capacità costituisca la finalità principale del prodotto (es.: un sistema antincendio).

d. Operatori economici responsabili

Nel regime vigente la responsabilità grava sul produttore e, in via sussidiaria, sul fornitore quando il primo non sia individuato.

La nuova disciplina (articolo 8 Dir. 2024/2853) istituisce una responsabilità "a cascata" in capo ad una pluralità di soggetti:

- il **fabbricante del prodotto**;
- il **fabbricante di un componente difettoso**, se tale componente è stato integrato in un prodotto o interconnesso con un prodotto sotto il controllo del fabbricante

1 - La tecnologia IoT, o Internet of Things, è una rete di oggetti fisici (detti "cose") dotati di sensori, software e altre tecnologie che permettono loro di connettersi e scambiare dati tramite Internet. Questo consente a dispositivi come elettrodomestici, veicoli, dispositivi indossabili e macchinari industriali di raccogliere, trasmettere e ricevere informazioni, abilitando il monitoraggio e il controllo da remoto per migliorare efficienza e automazione in diversi settori.



di tale prodotto e lo ha reso difettoso, fatta salva la responsabilità di quest'ultimo fabbricante (esempio: il software che controlla un robot determina un malfunzionamento dello stesso e questo, di conseguenza, ferisce un essere umano);

- **l'importatore**, qualora il fabbricante non sia stabilito nell'Unione;
- **il rappresentante autorizzato del fabbricante**, nel caso in cui quest'ultimo sia stabilito al di fuori dell'UE;
- **il fornitore di servizi di logistica**, qualora non siano stabiliti in UE né un fabbricante né un importatore né un rappresentante autorizzato;
- chiunque abbia sostanzialmente modificato il prodotto e lo abbia reso disponibile sul mercato o lo abbia messo in servizio, così assumendo la qualità di fabbricante ai sensi della Direttiva PLD.

Qualora non sia possibile identificare alcuno degli operatori di cui sopra, è responsabile ciascun distributore del prodotto, laddove quest'ultimo non indichi al danneggiato che ne abbia fatto richiesta di identificare uno dei responsabili sopra indicati entro un mese dalla richiesta stessa.

e. Accesso alle prove

La Direttiva 85/374/CEE non conteneva disposizioni in materia di accesso alle prove nel caso in cui il danneggiato intendesse invocare la difettosità del prodotto e la responsabilità di un operatore economico per i danni risarcibili.

L'art. 9 Dir. 2024/2853 introduce il diritto dell'attore (cioè il danneggiato) di ottenere l'esibizione delle informazioni rilevanti: gli Stati membri dovranno infatti garantire che, su richiesta del danneggiato, l'autorità giurisdizionale possa ordinare al convenuto o a terzi di fornire le prove pertinenti che siano in loro possesso, nella misura necessaria per sostenere la domanda di risarcimento. A

tal riguardo, uno strumento di natura processuale è già disponibile nell'ordinamento italiano, segnatamente l'art. 210 c.p.c. (Ordine di esibizione alla parte o al terzo).

f. Onere della prova

L'art. 4 della Direttiva 85/374/CEE e l'art. 120 Cod. Cons. pongono in capo al danneggiato l'onere di provare difetto, danno e nesso causale tra difetto e danno.

L'art. 10 Dir. 2024/2853 conferma tale principio ma introduce importanti presunzioni a favore dell'attore: Il prodotto si presume difettoso se:

- il convenuto (cioè il danneggiante o presunto tale) non coopera, omettendo di fornire gli elementi di prova in suo possesso;
- l'attore dimostra la violazione di requisiti obbligatori in materia di sicurezza del prodotto (entrano in gioco i requisiti previsti in generale dal GPSR, di cui prima si è detto nonché delle normative di settore applicabili alla tipologia di prodotto di cui trattasi);
- il danno è stato causato da un malfunzionamento evidente durante l'uso ragionevolmente prevedibile.

Quando la complessità tecnica o scientifica renda eccessivamente difficile per l'attore dimostrare il difetto o il nesso causale, il giudice potrà presumere che entrambi sussistano.

g. Esclusione della responsabilità

Sia il regime della nuova Direttiva PLD che quello della Direttiva 85/374/CEE, che a breve si intenderà definitivamente superata, stabiliscono che la responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso è oggettiva ma non assoluta. Accanto al principio generale, entrambi i sistemi riconoscono specifiche cause di esonero della responsabilità.

Nel modello attuale, l'art. 118 del Codice del Consumo, che ha recepito l'art. 7 della Direttiva 85/374/CEE, consen-

te al produttore di escludere la propria responsabilità dimostrando:

- a) di non aver messo il prodotto in circolazione;
- b) che il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
- c) che il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;
- d) che il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
- e) che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso (lo si potrebbe definire "rischio di sviluppo");
- f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, che il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.

La nuova Direttiva (UE) 2024/2853 conserva l'impianto tradizionale delle cause di esclusione, ma lo aggiorna radicalmente per adattarlo alla realtà dei prodotti digitali e delle catene globali di fornitura e distribuzione, come segue:

- **Esonero di tutti gli operatori economici:** Anzitutto, in termini generali, l'esonero non riguarda più solo il "produttore" in senso stretto, ma si estende a tutti gli operatori economici individuati dall'art. 8, in coerenza con la nuova responsabilità "a cascata".
- **Messa in circolazione:** quanto alla clausola di cui alla lettera b) sopra esaminata (il difetto non esisteva

quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione) il riferimento temporale non è più limitato alla "messa in circolazione", ma comprende anche la messa in servizio e il periodo in cui il prodotto rimane sotto il controllo del fabbricante, riconoscendo che i beni digitali possono essere aggiornati, connessi o modificati anche dopo l'immissione sul mercato.

- **Stato oggettivo delle conoscenze:** quanto alla clausola di cui alla lettera e (che abbiamo definito "rischio di sviluppo") questa resta, ma viene riscritta in termini più precisi: l'art. 11, par. 1, lett. e), la riferisce allo «stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche [...] al momento dell'immissione o durante il periodo in cui il prodotto è stato sotto il controllo del fabbricante»: ciò significa che il produttore non potrà più invocarla se il difetto è dipeso da un elemento che egli gestiva o poteva aggiornare.

- **Difetti dovuti a servizi correlati, software, aggiornamenti etc.:** Il paragrafo 2 dell'art. 11 segna la più importante cesura rispetto al passato: per il periodo in cui il prodotto è sotto il controllo del fabbricante, esclude espressamente l'esonero di responsabilità per i difetti dovuti a servizi correlati, software, aggiornamenti o migliorie e alla mancanza di aggiornamenti necessari per la sicurezza, nonché alle modifiche sostanziali del prodotto.

In sostanza, il produttore resta "coperto" solo per i rischi oggettivamente imprevedibili, ma non più per quelli derivanti da difetti digitali o da omissioni di manutenzione su elementi controllabili attraverso il suo intervento.

In buona sostanza, rispetto all'art. 118 Codice del Consumo, la nuova Direttiva PLD riduce sensibilmente la portata delle esenzioni: introduce un controllo più esteso sul ciclo di vita del prodotto, attribuisce rile-



vanza al periodo post-vendita e collega l'esonero non più all'imprevedibilità assoluta del difetto, ma alla diligenza tecnologica che il fabbricante dimostra nel garantire — e continuare a garantire — la sicurezza.

Il principio resta lo stesso — responsabilità oggettiva non illimitata — ma la soglia di diligenza si alza: il produttore governerà ora non solo la progettazione del suo prodotto ma anche la sua evoluzione, soprattutto in chiave digitale.

h. Prescrizione e decadenza

Prescrizione: resta fermo il termine triennale decorrente dal giorno in cui il danneggiato ha conosciuto (o avrebbe dovuto conoscere) danno, difetto e identità del responsabile. **Decadenza:** la regola generale decennale dalla messa in circolazione viene estesa a 25 anni per i danni che si manifestano tardivamente rispetto all'immissione sul mercato (art. 17 della nuova Direttiva PLD), superando il limite decennale della normativa previgente.

4. Prossimi passi e implicazioni

Fino al recepimento, in Italia continueranno ad applicarsi gli artt. 114-127 Cod.Cons.

Nel corso dell'anno 2026 sarà necessario un intervento legislativo di revisione per ridefinire la nozione di prodotto (a tal fine potrà essere anche solo riportata la definizione della nuova Direttiva PLD), per aggiornare il concetto di difetto con riferimento a cybersicurezza e software, per ampliare la platea dei soggetti responsabili, per recepire le nuove regole probatorie e le categorie di danno.

Per i marketplace, la riforma implica un salto di ruolo: quando un prodotto digitale o connesso è venduto nell'Unione senza un operatore stabilito nella UE, la piattaforma può diventare direttamente responsabile, in sede civile, in caso di danno.

Ciò impone procedure di verifica dei fornitori, tracciabilità

e due diligence, in linea con quanto già previsto dal Regolamento (UE) 2023/988 (GPSR) e con il Digital Services Act (Reg. UE 2022/2065). Le condizioni contrattuali dovranno quindi auspicabilmente essere aggiornate per distribuire correttamente il rischio tra venditori, importatori e piattaforme.

5. Dalla materia al codice: la nuova frontiera della responsabilità

La responsabilità da prodotto difettoso, nata per il "bullone che si rompe", oggi riguarda anche l'algoritmo che sbaglia.

La nuova direttiva trasforma la sicurezza da requisito statico a processo continuo che accompagna l'intera vita del prodotto.

Il difetto non è più solo un'anomalia fisica ma un malfunzionamento logico, un bug, una mancata protezione, un aggiornamento omesso.

Il diritto si adatta all'intelligenza delle macchine, estendendo la responsabilità fino a coprire il rischio derivante dalla complessità informatica. L'obiettivo non è naturalmente quello di punire l'innovazione, ma costruire un "patto di garanzia" tra tecnologia e mercato: il produttore che controlla il codice, al pari di quello che controlla l'affidabilità di un macchinario da sollevamento, deve rispondere dei rischi che il suo prodotto genera. Anche la disciplina del prodotto difettoso entra così nell'era digitale, dove l'affidabilità non si misura più solo nella resistenza dei materiali, ma anche nella tenuta dei sistemi che governano ormai la nostra vita quotidiana.

Riproduzione riservata ©Maurizio Iorio

N.B. Le immagini utilizzate a corredo di questo articolo sono solo a puro scopo illustrativo